



Pietro Castellani
Notaio

Repertorio n. **81.515**

Rogito n. **20.929**

ATTO PUBBLICO INFORMATICO

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO "SII" 2014-2038
DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.T.O.) "POLESINE"**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi lunedì 1 (uno) marzo 2021 (duemilaventuno)

Rovigo, nel mio studio, Via Angeli n.ro 30.

Davanti a me Dott.PIETRO CASTELLANI, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, con residenza in Rovigo, senza l'assistenza dei testimoni,

sono presenti i signori:

BONIOLO dott. Ernesto, nato a Pettorazza Grimani (RO) 21 gennaio 1956, domiciliato per la carica in Rovigo, viale Porta Adige n.45, che interviene ed agisce nella sua veste di Direttore Generale dell'ente "**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - CONSIGLIO DI BACINO POLESINE**" in sigla "**A.T.O. Polesine**" con sede a Rovigo, Viale Porta Adige n. 45, c.f.: 93019960298, pec: *atopolesine@pec.it* - Ente Istituzionale Pubblico costituito dalle amministrazioni comunali della Provincia di Rovigo e dai Comuni di Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE), per dare esecuzione alle delibere dell'assemblea del 27 giugno 2017 n. 11 e del 29 luglio 2020 n.1, ben note alle parti, di seguito brevemente "Consiglio di Bacino Polesine" o anche "Concedente";

CORTELAZZO Piergiorgio, nato ad Este (PD) il 20 febbraio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale di Monselice (PD), via C.Colombo n. 29/A, che interviene ed agisce nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**ACQUEVENETE S.P.A.**", con sede in Monselice, Via C. Colombo N. 29/A, capitale sociale € 258.398.589,00 interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Padova al n. 00064780281 e al n. PD - 256689 R.E.A., c.f.: 00064780281, P.IVA: 00064780281 pec: *protocollo@pec.acquevenete.it* - per dare esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 dell'8 settembre 2020, ben nota alle parti, di seguito brevemente "Gestore"

della cui identità personale, poteri e qualifica io notaio sono certo. Essi

premettono:

a) la società "Acquevenete S.p.a." è nata dalla fusione per incorporazione della "Società Polesine Acque S.p.A." nella società "Centro Veneto Servizi S.p.A", ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., assumendo tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata Polesine Acque S.p.A. e proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione.

b) la società "Acquevenete S.p.A." è concessionaria del Servizio Idrico Integrato (di seguito brevemente "SII") nell'Ambito Territoriale Ottimale (di seguito brevemente "A.T.O.") Polesine, ex gestione Polesine Acque S.p.A., per il periodo anni 2014 (duemilaquattordici) - 2038 (duemilatrentotto) a sensi della Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito Polesine n. 11 del 24 aprile 2014 e come da Convenzione di affidamento del Servizio regolarmente sottoscritta in data 03 agosto 2015 - con atto Rep. n. 76.809, Rogito n. 17.051 per Notaio Dott.Pietro Castellani di Rovigo, registrato a Rovigo al n. 4096 in data 11 agosto 2015, successivamente adeguata alla Deliberazione AEEG-SI n. 656/2015/R/IDR e successive modifiche ed integrazioni in data 18 ot-

REGISTRATO A ROVIGO

IL 06/03/2021

N. 1383

SERIE 1T

€ 245,00

tobre 2016 con atto Rep. N. 77.250, Rogito n. 17.402 per Notaio Dott. Pietro Castellani di Rovigo registrato a Rovigo al n. 5835 in data 21 ottobre 2016;

c) le varie sentenze delle Autorità Giudiziarie competenti (da ultimo la sentenza del TAR Lombardia n. 2452/2019) hanno sistematicamente ribadito che l'art. 10 del D.L. n. 70/2011 attribuisce all'Autorità il potere di approvare il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nonché di impartire, a pena d'inefficacia, prescrizioni sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra gli EGA e i gestori del servizio idrico integrato. Tale previsione di rango primario autorizza pertanto l'ARERA ad eterointegrare le convenzioni in applicazione dell'art. 1339 del Codice Civile;

d) ai sensi della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR recante *"Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI - 3"* l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'articolo 4, inviando tra l'altro *"la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento"* con riguardo agli aspetti espressamente richiamati nel documento per la consultazione n. 402/2019/R/IDR;

e) Il sopraccitato Documento di consultazione prevede i seguenti punti da attenzionare nella Convenzione sottoscritta tra le parti:

i - gli obblighi in tema di contenuti del Piano d'Ambito e di realizzazione del programma degli interventi (tenuto anche conto delle previsioni recate dall'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/2017 relativamente al Piano nazionale di interventi nel settore idrico);

ii - gli obblighi di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente (alla luce delle disposizioni del citato D.P.C.M. 30 maggio 2019);

iii - le misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con riferimento alle quali un aggiornamento delle previsioni vigenti potrà essere valutato in un'ottica di coordinamento degli strumenti disponibili, nonché considerando i risultati di specifiche indagini relativamente alla *Willingness to Pay* (analizzando i desiderata dei cittadini direttamente interessati) che l'Autorità intende richiedere ai soggetti competenti con riferimento all'introduzione di eventuali standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi stabiliti a livello nazionale;

f) Ai sensi dell'art. 2.2 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR (MTI-3), *"a norma di quanto già previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla Deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR recante la Convenzione tipo, qualora si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento di formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il Gestore, può formulare apposita istanza all'Autorità, proponendo quale misura per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (solo dopo aver fatto ricorso alle ulteriori misure indicate - secondo uno specifico ordine di priorità - al comma 10.1 dell'Allegato A al medesimo provvedimento) l'accesso alle misure di perequazione, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti"*

fissati dall'Autorità. Nel caso di accoglimento da parte dell'Autorità dell'istanza di cui al precedente periodo, sono definite condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, puntualmente declinate tramite specifici provvedimenti per le singole fattispecie e con una durata limitata e predefinita."

Tutto ciò premesso, per effetto dell'art. 1339 del Codice Civile, viste le norme di rango primario e le conseguenti Delibere di natura regolatoria richiamate in premessa, tra il "Consiglio di Bacino Polesine" e "Acquevenete Spa", come sopra rappresentati,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente *Addendum alla Convenzione per l'affidamento del SII 2014-2038 dell'Ambito Territoriale Ottimale (A. T.o.) Polesine*", d'ora in avanti "ADDENDUM".

Art. 2 - Durata della Convenzione

L'articolo 4 della Convenzione in essere viene integrato dal seguente punto:

* nei casi in cui - nell'ambito dello specifico schema regolatorio - non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso a eventuali misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, il soggetto competente sia tenuto a presentare all'Autorità una pianificazione di durata pari al periodo necessario alla valutazione.

Art. 3 - Programma degli Interventi e Piano d'Ambito

L'articolo 17 della Convenzione in essere viene integrato dai seguenti punti:

* Si intendono richiamate integralmente le previsioni recate dall'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/2017 relativamente al Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

* Ai sensi del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), approvato dall'ARERA con Deliberazione n. 580/2019/R/IDR, si considera il Piano degli Interventi ricompreso nel quadriennio 2020 (duemilaventi) - 2023 (duemilaventitre), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale per il periodo 2020 (duemilaventi) - 2027 (duemilaventisette), ai sensi dell'articolo 3 della Deliberazione stessa, con i successivi aggiornamenti temporali e normativi.

* Il Programma degli interventi, a norma dell'art. 4.2 della succitata Delibera 580, oltre a definire la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023, specifica anche *"le azioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza per tutta la durata della Convenzione"*.

Art. 4 - Restituzione delle opere e canalizzazioni

L'articolo 44 della Convenzione in essere viene integrato dal seguente punto:

* Si intende richiamato integralmente quanto previsto dal DPCM 30 maggio 2019 con riferimento alla definizione del valore di rimborso al gestore uscente e correlate garanzie.

Si riporta il testo della convenzione Rep. 77.250 per notaio Pietro Castellani, integrato con l'ADDENDUM portato dal presente atto:

**"CONVENZIONE DI GESTIONE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE
"POLESINE"**

Capo I: Disposizioni generali

Definizioni

ATO Indica l'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine".

Articolazione Tariffaria Indica lo strumento con cui l'Ente consente al Gestore di conseguire i Ricavi Garantiti definendo le diverse tipologie di utenza e per ciascuna di queste, il valore della quota fissa, gli scaglioni di consumo e le rispettive tariffe unitarie, nonchè i corrispettivi relativi alle attività regolate dalla Convenzione.

Assemblea d'Ambito Indica l'assemblea dei comuni facenti parte dell'Ambito territoriale ottimale "Polesine".

Consiglio di Bacino Indica il Consiglio di Bacino "Polesine" istituito come convenzione di Comuni ricompresi nell'ATO, ai sensi della ex L.36 del 5 gennaio 1994, sostituita dal D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e della L.R. n.17/2012.

Banche Commerciali Indica gli istituti di credito che concedono finanziamenti a breve termine al Gestore.

Carta della Qualità del Servizio Indica il documento allegato alla Convenzione, predisposto e adottato dal Gestore ai sensi del D.P.C.M. del 29 aprile 1999, successivamente approvato dal Consiglio di Bacino "Polesine". Fissa i livelli di qualità garantiti, i relativi criteri di misurazione, le condizioni di tutela degli Utenti nonchè i casi e le modalità dei Rimborsi per mancato rispetto dei livelli minimi del Servizio.

Componenti della Tariffa Indica le componenti della Tariffa calcolate mediante l'applicazione dei criteri del Metodo tariffario idrico.

Conguaglio Indica il meccanismo, da attivare secondo quanto previsto agli Art.23 della Convenzione al fine di conguagliare i minori o maggiori Ricavi rispetto ai ricavi previsti nel Metodo tariffario idrico.

Convenzione Indica la Convenzione di affidamento del Servizio denominata Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta tra il Gestore ed il Consiglio di Bacino "Polesine".

Costi Operativi Indica i costi operativi relativi al Servizio previsti dal Piano d'Ambito secondo le modalità definite nel Metodo tariffario idrico.

Database Infrastrutture Indica il data base, collegato al Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), tenuto dal Gestore e condiviso dal Consiglio di Bacino "Polesine", contenente le informazioni relative alla e infrastrutture del Servizio, come previsto dal Disciplinare Tecnico.

Database Libro Cespiti Indica il data base tenuto dal Gestore e contenente le informazioni e i dati relativi ai cespiti e alle loro variazioni.

Data di Calcolo dell'Indennità Indica, con riferimento alla scadenza naturale della Convenzione, la data che cade almeno 12 (dodici) mesi di tale scadenza, e con riferimento ai casi di scadenza anticipata della Convenzione, la medesima data di scadenza anticipata.

Disciplinare Tecnico Indica l'Allegato 1 della Convenzione (allegato alla delibera 11 del 24 aprile 2014 succitata)

Efficienza, Efficacia ed Economicità Costituiscono i principi cui il Gestore si attiene nello svolgimento del Servizio così come definiti all'art.141 comma 1 del DLgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Enti Finanziatori Indica gli istituti di credito e/o investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che sottoscrivono con il Gestore il contratto di finanziamento a medio/lungo termine relativo al Servizio.

Enti Locali Indica gli enti locali aderenti alla convenzione obbligatoria del Consiglio di Bacino "Polesine".

Equilibrio Economico e Finanziario Indica la capacità del Gestore di generare flussi di cassa ai sensi di quanto previsto all'art.149 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 ed in particolare il mantenimento, entro i limiti ivi previsti, degli indicatori all'Allegato "Piano di Ambito".

Forza Maggiore Indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, che non sia stato possibile impedire utilizzando la dovuta diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di tale parte ai sensi della convenzione.

Gestione Ordinaria del Servizio Indica la gestione del Servizio come descritta all'art.43 comma 3 della Convenzione.

Gestore Indica "Polesine Acque S.p.A." con sede in Rovigo, via B.Tisi da Garofolo, 11 - REA 123391 C.C.I.A.A. di Rovigo (ora C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare) C.F. e P.IVA IT01063770299

Gestore Subentrante Indica il soggetto che sostituisce il Gestore nel Servizio ai sensi della Convenzione.

Immobilizzazioni in corso Indica i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori di immobilizzazioni materiali e/o immateriali di pertinenza del Servizio come risultanti dal Database Libro Cespiti.

Incassi Indica le somme incassate dal Gestore in relazione all'applicazione dell'Articolazione Tariffaria.

Indennità Indica le somme che il Gestore Subentrante corrisponde al Gestore uscente ai sensi della convenzione.

Livelli del Servizio Indica gli Standard Tecnici e gli Standard organizzativi.

Manuale della Qualità Indica il manuale della qualità indicato nella Convenzione

Manuale della Sicurezza Indica il documento di valutazione dei rischi di cui al D.LGS n.81 del 9 aprile 2008.

Metodo tariffario idrico E' il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, basato per gli anni 2014-2015 sulla regolazione per schemi regolatori di cui all'Articolo 12 Allegato a) Deliberazione AEEG-SI 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR, applicabile a tutte le gestioni presenti sul territorio nazionale, ad eccezione delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Modello Gestionale Indica le modalità di organizzazione adottate dal Gestore per lo svolgimento del Servizio così come previste nel Piano D'Ambito.

Perimetro del Servizio Indica il perimetro del Servizio Indicato nella Convenzione.

Periodo Regolatorio Indica il numero di anni intercorrenti tra due revisioni ordinarie. Il primo periodo regolatorio ha durata quattro anni, dal 2014 al 2017.

Piano d'Ambito Indica l'Allegato 2 della Convenzione (allegato alla delibera 10 del 24 aprile 2014 succitata), predisposto dal Consiglio di Bacino "Polesine" conformemente a quanto previsto dall'art.149 del D.LGs n.152 del 2 aprile 2006 come di volta in volta modificato e/o integrato.

Piano di Emergenza Indica il piano di emergenza di cui all'art.37 della

Convenzione.

Piano Economico e Finanziario Indica il piano economico finanziario redatto ai sensi dell'art.149, comma 4 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, di cui al Piano d'Ambito, come di volta in volta integrato e/o modificato anche a mezzo di Revisione, ovvero come modificato su istanza degli Enti Finanziatori al fine di assicurare il mantenimento in ogni momento dell'Equilibrio Economico Finanziario.

Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio Indica il piano di gestione delle interruzioni fissato dalla Convenzione.

Piano di Prevenzione della Emergenza Idrica Indica il piano di prevenzione della emergenza idrica di cui all'Art.38 della Convenzione.

Piano di Prevista Entrata in Esercizio Indica il documento predisposto dal Gestore relativamente al momento di entrata in esercizio delle Immobilizzazioni in Corso alla fine di ogni Periodo Regolatorio cui ciascun POI Consuntivo si riferisce e consegnato al Consiglio di Bacino "Polesine" entro lo stesso termine previsto per il POI Preventivo preliminare.

Piano di ricerca e riduzione delle perdite Indica il piano di ricerca delle perdite idriche e fognarie previsto dalla Convenzione.

Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie Indica il piano di rilevamento delle utenze fognarie previsto dalla Convenzione

POI Consuntivo Indica il Piano Operativo degli Interventi presentato al Consiglio di Bacino "Polesine" dal Gestore ai sensi della Convenzione e del Disciplinare Tecnico.

POI Preventivo Indica il piano operativo degli interventi redatto ai sensi della Convenzione con durata che si estende sul periodo regolatorio ed approvato dal Consiglio di Bacino "Polesine". E' lo strumento operativo con cui il Gestore è autorizzato a realizzare gli investimenti in esso contenuti e con cui si individua il dettaglio di tutti gli interventi previsti in ogni obiettivo e funzionali al raggiungimento del relativo Standard Tecnico associato a ciascun obiettivo.

POI Preventivo Preliminare Indica il POI presentato al Consiglio di Bacino "Polesine" dal Gestore nei tempi e nei modi previsti dall'art.17 della Convenzione.

Programma degli Interventi Indica lo sviluppo, su tutto il periodo di concessione, del livello annuale di spesa prevista su ciascun obiettivo e contenuto nel Piano d'Ambito come di volta in volta modificato ai sensi degli artt.17,20,22,24 della Convenzione.

Regolamento del Servizio Indica il regolamento del servizio di cui all'art.34 della Convenzione riportato in Allegato alla Convenzione (da ultimo allegato alla delibera 2 del 19 febbraio 2015 succitata)

Relazione Annuale sugli Investimenti (RAI) Indica il documento di consuntivo che il gestore è tenuto a predisporre ai sensi della Convenzione.

Revisione Indica la Revisione Ordinaria e straordinaria.

Revisione Ordinaria Indica la Revisione Ordinaria secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Revisione Straordinaria Indica la Revisione Straordinaria secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Ricavi Indica le somme fatturate dal Gestore a seguito dell'applicazione dei corrispettivi delle attività regolate.

Ricavi Garantiti Indica il corrispettivo spettante al Gestore, proveniente

dalle attività regolate dalla Convenzione.

Ricognizione Si intende la rilevazione cartografica delle opere e degli impianti relativi al Servizio attraverso il sistema Informatico Territoriale (S.I.T.). Ai sensi della normativa vigente, il Gestore cura l'aggiornamento dell'atto di ricognizione entro i termini stabiliti dalla Convenzione.

Rimborsi Indica gli indennizzi corrisposti all'Utente in caso di mancato rispetto dal parte del Gestore dei livelli specifici indicati dalla Carta della Qualità del Servizio.

Servizio Indica il Servizio Idrico integrato così come definito dal D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e ad usi industriali in ambito civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ATO, inteso sia come gestione del Servizio che come attuazione del Programma degli Interventi previsti nel Piano d'Ambito.

Standard Organizzativi Indica gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli Interventi come indicati nel Disciplinary Tecnico.

Standard Tecnici Indica gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel programma degli interventi come indicati nel Disciplinary Tecnico.

Tariffa Indica la tariffa attraverso cui il Consiglio di Bacino "Polesine" determina il livello annuale dei Ricavi Garantiti che il Gestore ha diritto di percepire.

Utente Indica il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

UtENZE Deboli Indica gli Utenti così indicati nella Carta della Qualità del Servizio e/o gli Utenti indicati in ogni altro atto del Consiglio di Bacino "Polesine".

Art. 1 Regime giuridico – Affidamento del Servizio

1. Il regime giuridico prescelto per la gestione del Servizio, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea del Consorzio ATO "Polesine" n. 14 del 15 novembre 2011 (prot. n. 1708) è la gestione in house providing ai sensi della normativa vigente.

2. Il Consiglio di Bacino "Polesine" affida in via esclusiva la gestione del Servizio al Gestore alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima (allegati alle delibere succitate).

3. La Società Polesine Acque S.p.A., di seguito denominata Gestore, accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.

4. Il Consiglio di Bacino è rappresentato dal dr. Boniolo Ernesto nella sua qualità di Direttore Generale. Il Gestore è rappresentato dall'ing. Segala Roberto nella sua qualità di Procuratore nonché Direttore Generale della Società stessa in ossequio alla delibera del consiglio di amministrazione del 9 giugno 2015.

Art. 2 Strumenti per l'esercizio del controllo analogo

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine" riconosce al Gestore autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del servizio e per quanto oggetto

della presente Convenzione, nei limiti del controllo analogo esercitato dai Comuni titolari del capitale sociale attraverso l'Assemblea di coordinamento Intercomunale dei soci di cui all'art. 43 dello Statuto di Polesine Acque S.p.A. e costituito con convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

2. Il Gestore è tenuto a conformarsi ai pareri preventivi dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in ordine alle questioni fondamentali e strategiche ex art. 30 D. Lgs. 267/2000.

3. La Società Polesine Acque SpA, di seguito denominata Gestore, accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima (allegati alle delibera succitate).

4. Il Comune socio, singolarmente e/o con altri Comuni dell'Ambito, ha diritto di effettuare nei confronti dell'organo amministrativo della società proposte attuative della presente Convenzione.

Art. 3 Definizione dell'affidamento

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine", nell'affidare la gestione del Servizio, immette il Gestore nel possesso dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio stesso, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, fermo restando quanto stabilito dalla presente Convenzione.

2. Il Consiglio di Bacino "Polesine" conserva il controllo del Servizio e, per l'esercizio dei propri poteri e diritti, ottiene dal Gestore le informazioni necessarie specificate nelle seguenti disposizioni, in particolare quelle previste al Capo IV della Convenzione.

3. Il Gestore espleta il Servizio ai sensi della Convenzione. Fatto salvo quanto previsto in seguito, la gestione è a rischio del Gestore il quale percepisce dall'Utente le somme derivanti dall'applicazione dell'Articolazione Tariffaria.

Art. 4 Durata della Convenzione

1. La gestione affidata al Gestore scade il 31 (trentuno) dicembre 2038 (duemilatrentotto).

2. Nei casi in cui - nell'ambito dello specifico schema regolatorio - non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso a eventuali misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, il soggetto competente sia tenuto a presentare all'Autorità una pianificazione di durata pari al periodo necessario alla valutazione.

Art. 5 Responsabilità del Gestore

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati.

2. Il Gestore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione nonché da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia. Resta inteso che, fermo quanto in seguito indicato, il Gestore è, altresì, vincolato al rispetto di eventuali successive modifiche legislative o regolamentari.

3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni affidate al momento della concessione, di quelle successivamente affidate al Gestore nonché di quelle realizzate direttamente dallo stesso Gestore. Tutti gli impianti, le opere e le cana-

lizzazioni del Servizio di cui al presente articolo restano di proprietà degli Enti Locali.

4. Il Gestore tiene manlevati il Consiglio di Bacino "Polesine" e gli Enti Locali dell'Ambito "Polesine" nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni danno o pregiudizio che possa derivare a terzi in relazione alla gestione del Servizio, salvo in caso di dolo o colpa dei soggetti anzidetti.

5. Nell'espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, previste dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 6 Immobilizzazioni, attività, passività e obbligazioni del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al Servizio sono trasferite al Gestore che subentra nei relativi obblighi purché il Consiglio di Bacino "Polesine" garantisca l'equilibrio economico e finanziario del Gestore.

2. Dalla data di efficacia della Convenzione, il Gestore ha la facoltà di subentrare nelle obbligazioni sottoscritte dagli Enti Locali per la gestione del Servizio, ovvero da chi erogava il Servizio in precedenza.

3. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori e/o con le Banche Commerciali – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore Subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della Convenzione.

Art. 7 Assunzione di personale

1. Il Gestore osserva e fa osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie. Il Gestore applica tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria del settore idrico, cura che nella esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché osserva e fa osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento a quelle previste in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

Art. 8 Oggetto della Convenzione

1. L'affidamento del Servizio consente l'utilizzo delle infrastrutture del Servizio esistenti sul Perimetro del Servizio consistenti in impianti, opere e canalizzazioni, per tutta la durata della Convenzione. Dette infrastrutture, conformemente alle deliberazioni assunte dai competenti organi del Consiglio di Bacino "Polesine", sono affidate in concessione ai sensi del comma 1 dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Sono altresì affidati in concessione gli impianti, le opere e le canalizzazioni realizzati nel periodo di durata della Convenzione secondo le modalità di seguito pattuite.

Art. 9 Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti

1. Gli impianti, le opere e le canalizzazioni costituenti le infrastrutture del Servizio affidate in concessione al Gestore sono riportati nel Database Infrastrutture (riferimento: Disciplinare Tecnico). Tale database non assume, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge e accoglie solo le infrastrutture relative al Servizio (con esclusione di fabbricati, attrezzature

di misura e controllo, mobili e arredi, autovetture, automezzi, macchine da ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, costruzioni leggere).

Nel Database Libro Cespiti il Gestore registra gli interventi di manutenzione straordinaria compiuti sugli impianti, le opere e le canalizzazioni censite nel Database Infrastrutture e le nuove opere realizzate dallo stesso Gestore nel corso della durata della Convenzione. Nel Database Libro dei Cespiti sono contenuti tutti gli investimenti relativi al servizio e realizzate dal Gestore, compreso quindi i fabbricati, le attrezzature di misura e controllo, mobili e arredi, autovetture, automezzi, macchine da ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, costruzioni leggere, ed altri similari.

2. Le parti si danno atto che il Database Infrastrutture e il Database Libro Cespiti sono in corso di verifica e completamento, operazioni che dovranno essere concluse dal Gestore entro sei (6) mesi dalla stipula della presente Convenzione, con redazione di documenti secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico. Decorso tale termine, nei dodici (12) mesi successivi i contenuti del Database Infrastrutture sono sottoposti a verifica in contraddittorio con il Consiglio di Bacino "Polesine". L'Ente e il Gestore controfirmano l'elenco definitivo dei beni risultante dalla suddetta procedura. Nella prima Revisione utile sono quindi definite le eventuali variazioni tariffarie derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del Servizio a salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario.

Il Gestore è tenuto ad aggiornare annualmente e a trasmettere al Consiglio di Bacino entro il termine stabilito nel Disciplinare Tecnico allegato alla delibera 11 del 24 aprile 2014, il Database Infrastrutture e il Database Libro Cespiti secondo quanto emerge dalla Ricognizione o dai suoi aggiornamenti.

Art. 10 Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore dà atto di avere già a disposizione tutti i progetti e i documenti in proprio possesso riguardanti gli impianti, le opere e le canalizzazioni affidati del Servizio.

2. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che l'eventuale utilizzazione degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni relative al Servizio, per attività diverse da quelle attinenti il Servizio stesso, non è disciplinata dalla Convenzione.

3. Il Gestore si impegna ad adeguare alle vigenti normative in materia di tecnica e sicurezza gli impianti, le opere e le canalizzazioni, nei tempi e con le modalità previste nel Piano d'Ambito, ferme restando le disposizioni previste a salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario del Gestore di seguito indicate qualora vi fossero adeguamenti non compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito.

4. Il Gestore può utilizzare gli impianti e gli altri beni strumentali afferenti il Servizio per lo svolgimento di ulteriori attività commerciali, purché sia salvaguardato il primario interesse della gestione del Servizio. Il Consiglio di Bacino "Polesine" vigila sull'utilizzo di tali impianti e attrezzature al fine della salvaguardia dell'interesse dell'utenza. I costi sostenuti per lo svolgimento di tali attività non entrano a far parte dei costi operativi gravanti sulla Tariffa.

Art. 11 Servizi di fognatura e depurazione

1. I servizi di fognatura e depurazione consistono nel collettamento in pub-

blica fognatura e nella depurazione delle acque reflue, civili e industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate.

2. Sono attualmente ancora escluse dal Servizio le fognature bianche e tutta la parte delle fognature miste relative alla raccolta delle acque meteoriche (griglie, caditoie stradali e relativi allacciamenti). In tal senso le Parti si danno reciprocamente atto che la gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria di tali infrastrutture, e in generale di tutte quelle esclusivamente adibite al trasporto di acque meteoriche non fanno parte del Servizio e, pertanto non sono disciplinate dalla Convenzione, ma possono essere invece regolamentate da appositi contratti di servizio, che prevedano l'integrale copertura economica da parte degli Enti Locali interessati. Si dà altresì atto che è intenzione del Consiglio di Bacino "Polesine", inserire nel Sistema Idrico Integrato anche tale servizio e che questo sarà oggetto di apposita tariffazione, impegnandosi le parti sin da ora ad integrare in tal senso la presente Convenzione.

3. Le tariffe per il collettamento e la depurazione dei reflui industriali conferiti in pubblica fognatura, ivi incluse le acque meteoriche contaminate ad esse assimilate ai sensi della normativa vigente, sono determinate ai sensi di quanto previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 155 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Art. 12 Esclusività del Servizio

1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di svolgere il Servizio all'interno del Perimetro del Servizio.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e le canalizzazioni esistenti necessarie allo svolgimento del Servizio e quelle che sono realizzate in un momento successivo anche in attuazione del Piano d'Ambito.

3. La realizzazione degli allacciamenti delle nuove utenze alla rete idrica e fognaria rientra tra le competenze esclusive del Gestore del SII ai sensi della Deliberazione AEEGSI N.643/2013/R/idr ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle Disposizioni di completamento.

Art. 13 Definizione del Perimetro del Servizio

1. Il Gestore svolge il Servizio all'interno del Perimetro del Servizio costituito dai confini amministrativi dei seguenti Comuni: Adria (solamente per quanto riguarda i servizi di fognatura e depurazione), Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castagnaro (VR), Castalguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Cavarzere (VE), Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, San Martino di Venezze, Salara, San Bellino, Stienta, Taglio di Po, Trenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

Art. 14 Revisione del Perimetro del Servizio

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine", previo accordo con il Gestore, ha facoltà di modificare il Perimetro del Servizio nei seguenti casi:

a) A seguito di apposita determinazione della Regione che ridefinisce gli Ambiti Territoriali Ottimali.

b) Per effetto della cessazione delle gestioni esistenti di cui all'art. 15 della Convenzione.

2. Nelle fattispecie richiamate al comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Bacino "Polesine" procede a ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario come previsto all'art. 26 mediante Revisione Straordinaria.

Art. 15 Gestioni esistenti

1. Il Gestore prende atto che nell'ATO "Polesine" è mantenuta alla società "Società Acque Potabili S.p.A." la gestione in concessione del Servizio di acquedotto sul territorio del Comune di Adria in virtù del principio di continuità nella erogazione del servizio.

2. In caso di scadenza o risoluzione anticipata della predetta concessione, il Consiglio di Bacino "Polesine", nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della Convenzione e in accordo con il Gestore, avvia, almeno tre mesi prima della scadenza o risoluzione, un'istruttoria finalizzata a verificare la consistenza delle infrastrutture, le passività, i costi di gestione, il personale dipendente, i volumi erogati, i ricavi e, in generale, tutti i dati dei servizi gestiti.

3. Il Gestore prende altresì atto che il Consiglio di Bacino "Polesine" verifica la compatibilità con la normativa vigente della concessione esistente di cui al comma 1 del presente articolo. Il Consiglio di Bacino "Polesine" accerta il permanere dei presupposti normativi che consentano la gestione in regime di concessione esistente e, qualora questi vengano meno, l'Ente, sempre nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della Convenzione e assieme ai soggetti interessati, avvia, comunicando a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C., la procedura di istruttoria che si conclude entro i termini previsti nella comunicazione di avvio. Anche in questo caso l'istruttoria consente di verificare la consistenza delle infrastrutture, le passività, i costi di gestione, il personale dipendente, i volumi erogati, i ricavi e, in generale, tutti i dati del Servizio gestito.

4. Alla cessazione delle concessioni esistenti di cui al comma 1, avvenuta per scadenza naturale, scadenza anticipata oppure per il venir meno dei presupposti normativi, e compiuta l'istruttoria e, se del caso, la Revisione Straordinaria per la modifica del Perimetro del Servizio, a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario, la gestione, ove consentito dalla vigente normativa sull'affidamento del servizio, passa al Gestore che, ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, assume le immobilizzazioni, le attività e le passività ivi inclusi i mutui degli Enti Locali gestiti in regime di concessione esistente e riceve in concessione d'uso gratuita le infrastrutture realizzate dagli Enti Locali. Per quanto riguarda invece le opere realizzate dal gestore esistente, il Consiglio di Bacino "Polesine" riconosce in Tariffa al Gestore il costo di dette opere in termini di ammortamento e costo del debito sul valore contabile al netto dei relativi fondi di ammortamento, dei contributi pubblici a fondo perduto, delle eventuali rivalutazioni e degli allacci realizzati con contributo da parte dell'Utente. Il Consiglio di Bacino "Polesine" riconosce in Tariffa al Gestore l'ammortamento con aliquote nel limite massimo consentito dal Metodo tariffario idrico.

Art. 16 - Beni realizzati da Enti Locali e/o da terzi

1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, le infrastrutture realizzate dagli Enti Locali e/o da terzi nei casi previsti dagli artt. 10, 14 e 15 della Convenzione.

2. Eventuali opere e interventi del Servizio successivamente realizzati dagli Enti Locali o da loro società patrimoniali di cui al comma 13 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, sono affidati al Gestore in concessione d'uso gratuita, seguendo le procedure previste all'art. 157 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Il Gestore ne assicura l'utilizzazione ai fini dello svolgimento del Servizio. Il Consiglio di Bacino "Polesine" e il Gestore verificano preventivamente la compatibilità dell'opera con il Programma degli Interventi e, più in generale, con il Piano d'Ambito e, ai fini della presa in consegna dell'opera, si riservano la facoltà di fornire prescrizioni tecniche a carattere vincolante. Nelle convenzioni di cui all'art.157 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 i soggetti coinvolti riportano una stima dei costi di gestione di tali interventi e il Consiglio di Bacino "Polesine", qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 26, procede alla Revisione Straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 22.

Capo III: Piano d'Ambito, Tariffa e Revisioni

Art. 17 Programma degli Interventi e Piano d'Ambito

1. Il Gestore si obbliga a dare attuazione al Piano d'Ambito redatto ai sensi dell'art.149 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e in particolare il Programma degli Interventi, i relativi obblighi in materia di investimenti, i Livelli del Servizio e la Tariffa, come di volta in volta modificati ed aggiornati ai sensi della normativa vigente e della Convenzione.

2. Gli investimenti di cui al Programma degli Interventi sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali che il Gestore raggiunge nei tempi e modi stabiliti dal Piano d'Ambito. Gli "obiettivi strutturali" sono riportati nel Disciplinare Tecnico e denominati Standard Tecnici dal Disciplinare Tecnico. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi è verificato mediante gli indicatori che misurano l'efficacia degli interventi realizzati dal Gestore come specificato nel Disciplinare Tecnico. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, si applicano le penalità previste all'art. 50 della Convenzione.

3. Entro il 30 (trenta) novembre dell'ultimo anno del Periodo Regolatorio, il Gestore predisponde e trasmette al Consiglio di Bacino "Polesine" il POI Preventivo Preliminare riferito al Periodo Regolatorio successivo, in cui specifica, secondo le modalità del Disciplinare Tecnico, gli investimenti, distinti per obiettivo e determinati entro il limite della spesa annua prevista dal Programma degli Interventi, in modo da consentire il raggiungimento di tutti gli Standard Tecnici individuati dal Consiglio di Bacino.

4. Il POI Preventivo Preliminare è predisposto dal Gestore entro il limite della capacità di spesa prevista, per ciascun obiettivo e complessivamente, dal Programma degli Interventi. In caso contrario il Consiglio di Bacino "Polesine" può rinviare il POI Preventivo Preliminare al Gestore il quale, in tal caso, entro il termine previsto del 31 (trentuno) dicembre dell'ultimo anno del Periodo Regolatorio, rettifica le somme in esso contenute al fine di ricondurle ai livelli di spesa annua massima previsti, per ciascun obiettivo e complessivamente, dal Programma degli Interventi. In caso di non conformità ai limiti di spesa prevista dal Programma degli Interventi oppure di mancata presentazione del POI Preventivo Preliminare nei tempi e nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico, il Consiglio di Bacino "Polesine" applica le penalità di cui all'art. 50.

5. Il Gestore, in un momento successivo l'approvazione della Revisione Or-

dinaria, adegua il POI Preventivo Preliminare al fine di recepire le eventuali modifiche apportate al Programma degli Interventi a seguito della Revisione Ordinaria e lo trasmette al Consiglio di Bacino "Polesine". Il POI Preventivo Preliminare modificato a seguito di quanto stabilito in sede di Revisione Ordinaria e approvato dal Consiglio di Bacino "Polesine" entro il 28 (ventotto) febbraio del primo anno del Periodo Regolatorio successivo prende il nome di POI Preventivo.

6. In attesa dell'approvazione del POI Preventivo Preliminare, il Gestore è autorizzato a realizzare gli interventi in esso contenuti anche nell'eventualità che i tempi di approvazione superino il termine stabilito.

7. A sensi del Metodo Tariffario Idrico approvato da AEEGSI con Deliberazione n.643/2013/r/idr, si considera come primo periodo regolatorio di riferimento del POI quello ricompreso nel quadriennio 2014 (duemilaquattordici) - 2017 (duemiladiciassette) e a seguire con i relativi aggiornamenti temporali e normativi.

8. Si intendono richiamate integralmente le previsioni recate dall'articolo 1, commi 516 e seguenti, della legge 205/2017 relativamente al Piano nazionale di interventi nel settore idrico.

9. Ai sensi del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3), approvato dall'ARERA con Deliberazione n. 580/2019/R/IDR, si considera il Piano degli Interventi ricompreso nel quadriennio 2020 (duemilaventi) - 2023 (duemilaventitre), di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) costituisce parte integrante e sostanziale per il periodo 2020 (duemilaventi) - 2027 (duemilaventisette), ai sensi dell'articolo 3 della Deliberazione stessa, con i successivi aggiornamenti temporali e normativi.

10. Il Programma degli interventi, a norma dell'art. 4.2 della succitata Delibera 580, oltre a definire la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023, specifica anche "le azioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza per tutta la durata della Convenzione".

Art. 18 Standard Organizzativi

1. I livelli minimi di qualità del Servizio garantiti dal Gestore sono denominati nel Piano di Ambito "Standard Organizzativi" e sono riportati nel Disciplinare Tecnico.

2. Agli Standard Organizzativi è commisurata la Tariffa del Servizio. In caso di modifiche dei Livelli del Servizio ad essi associati che variano i costi riconosciuti, il Consiglio di Bacino "Polesine" approva preventivamente la modifica della Tariffa a salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario del Gestore.

3. Ad ognuno degli Standard Organizzativi è connesso un indicatore rappresentato da un livello numerico che individua la grandezza di riferimento di ciascuno degli Standard Organizzativi e consente di verificarne il raggiungimento.

4. Gli Standard Organizzativi sono da mantenere o da raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano d'Ambito.

Art. 19 Ricavi Garantiti, Tariffa del Servizio e Articolazione Tariffaria

1. Il Gestore riconosce che la Tariffa e l'Articolazione Tariffaria sono determinate dal Consiglio di Bacino "Polesine" applicando i criteri del Metodo tariffario idrico e della normativa vigente, ed approvate dall'AEEGSI.

2. Il Gestore prende atto che i Ricavi Garantiti costituiscono il corrispettivo totale del Servizio e che, dunque, nessun altro compenso può essere richiesto per la fornitura del Servizio medesimo, salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla Revisione, a salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario del Gestore.

3. La Tariffa, indicata nel Piano d'Ambito, determinata dal Consiglio di Bacino "Polesine", per ciascun anno del periodo di affidamento, sarà oggetto di aggiornamento annuale in sede di predisposizione dell'Articolazione Tariffaria applicando il tasso programmato d'inflazione del DPEF più recente alle Componenti della Tariffa, fatte salve le revisioni ammesse dalla normativa.

Art. 20 Revisione Ordinaria

1. La Revisione Ordinaria ha luogo con cadenza stabilita dalla normativa vigente, si conclude entro il 31 (trentuno) dicembre dell'ultimo anno di ciascun Periodo Regolatorio e si svolge rinviando alla Revisione Ordinaria successiva l'esame dell'ultimo anno del Periodo Regolatorio.

2. In sede di Revisione Ordinaria, il Consiglio di Bacino "Polesine" verifica e, se del caso, modifica e/o conguaglia:

a. La spesa investita sostenuta per il raggiungimento di ciascuno degli Standard Tecnici e il totale del capitale investito;

b. Le aliquote di ammortamento applicate, il livello degli ammortamenti sostenuti nel Periodo Regolatorio e l'entrata in ammortamento delle Immobilizzazioni in Corso esistenti alla fine del medesimo periodo;

c. il raggiungimento degli Standard Tecnici;

d. il raggiungimento degli Standard Organizzativi;

e. l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione e ogni altro evento suscettibile di penalità ai sensi dell'art. 50;

f. i ricavi conseguiti nel Periodo Regolatorio e in quello precedente;

g. l'entità dei volumi fatturati nel Periodo Regolatorio;

h. i Costi Operativi Effettivi sostenuti nel Periodo Regolatorio.

Tali verifiche potranno avere effetti in ordine alla Revisione Ordinaria in base a quanto stabilito al presente articolo.

3. In sede di Revisione Ordinaria, e a seguito di verifica dell'effettivo capitale investito nei cespiti attinenti al Servizio di cui al comma 2 lett. a) che precede, come risultante dal Database Libro Cespiti, il Consiglio di Bacino "Polesine" procede al riallineamento del capitale investito. Ciò può comportare variazioni della Tariffa per gli anni successivi e determinare eventuali conguagli. A tali variazioni si procede rideterminando le Componenti della Tariffa relative all'ammortamento del capitale investito e al costo del debito nel limite massimo della spesa per investimenti prevista dal Piano d'Ambito, incluse le Immobilizzazioni in Corso risultanti al 31 (trentuno) dicembre dell'ultimo anno del Periodo Regolatorio oggetto di Revisione.

4. A miglior chiarimento di quanto specificato al comma 2, lettera b) che precede:

i. Il Consiglio di Bacino "Polesine" verifica l'esatto importo degli ammortamenti e quantifica l'entità dello scostamento da recuperare sulla Tariffa del Periodo Regolatorio successivo. Il Consiglio di Bacino "Polesine" ridetermina e riconosce altresì il nuovo importo del costo del debito che deriva dalla modifica degli ammortamenti.

ii. Il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa qualora gli ammortamen-

ti risultassero maggiori per effetto di aliquote di ammortamento superiori al livello consentito dal Metodo tariffario idrico.

iii. Le Immobilizzazioni in Corso sono rendicontate singolarmente nel Piano di Prevista Entrata in Esercizio al fine di consentire al Consiglio di Bacino "Polesine" di adeguare il livello degli ammortamenti da riconoscere in Tariffa.

Il Consiglio di Bacino "Polesine" procede altresì ad aggiornare ai valori correnti fino all'anno precedente alla Revisione Ordinaria del Piano d'Ambito ed inclusivi, per l'anno in corso, del tasso programmato di inflazione del più recente DPEF, i valori della spesa per investimento prevista dal Programma degli Interventi.

5. A miglior chiarimento di quanto specificato al comma 2, lettere c), d) ed e) che precede, in sede di Revisione Ordinaria ulteriori variazioni della Tariffa hanno luogo nei seguenti casi:

a. Applicazione delle penalità all'art. 50 che segue per mancato raggiungimento di almeno uno degli Standard Tecnici;

b. applicazione delle penalità all'art. 50 per mancato rispetto degli Standard Organizzativi e degli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione.

6. A seguito della verifica di cui al comma 2, lettera f) che precede:

a. Qualora l'ammontare complessivo dei Ricavi nel Periodo Regolatorio oggetto della Revisione Ordinaria si discosti rispetto ai Ricavi Garantiti dal Piano d'Ambito nel medesimo Periodo Regolatorio, si procede al Conguaglio da riconoscere entro il Periodo Regolatorio successivo.

b. Su iniziativa del Consiglio di Bacino "Polesine" o su proposta del Gestore qualora, in virtù dell'applicazione del precedente comma, non si raggiunga o si superi il risultato atteso di recupero o restituzione dei Ricavi Garantiti fino od oltre i limiti ivi riportati, si procede ai necessari Conguagli.

7. A miglior chiarimento di quanto specificato al comma 2 lettera g) del presente articolo, in sede di Revisione Ordinaria, qualora risulti nel Periodo Regolatorio precedente uno scostamento dei volumi erogati rispetto a quelli programmati, il Consiglio di Bacino "Polesine" adegua la previsione dei volumi erogati e determina le conseguenti modifiche alla Tariffa.

Art. 21 Revisione Straordinaria dell'Articolazione Tariffaria

1. Anche su iniziativa del Gestore, il Consiglio di Bacino "Polesine" può rivedere in via straordinaria e in qualsiasi momento le tariffe applicate e/o la struttura dell'articolazione tariffaria tramite una diversa determinazione delle tipologie dell'Utenza e dei relativi scaglioni di consumo qualora imposte da nuove disposizioni superiori.

Art. 22 Revisione Straordinaria

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 26, il Consiglio di Bacino "Polesine", di sua iniziativa, oppure, su richiesta del Gestore, ove non risulti possibile ricorrere agli altri strumenti previsti dalla Convenzione, ai fini del mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario, procede alla stesura e alla approvazione della Revisione Straordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Gestore per il verificarsi di uno degli eventi di seguito elencati:

a. modifica del Perimetro del Servizio;

b. variazione significativa delle infrastrutture che incide sui costi della gestione del Servizio;

c. intervenuti mutamenti legislativi, regolamentari o derivanti da accordi di programma;

d. variazioni del Metodo tariffario idrico disposte dalle autorità competenti;

e. obbligazioni non conosciute all'atto dell'affidamento;

f. eventi di Forza Maggiore, che determinino, tra l'altro, Costi Operativi Effettivi superiori ai Costi Operativi;

g. significativo minore livello di investimenti realizzati rispetto a quelli previsti dal Piano d'Ambito;

h. variazione sugli interventi ai sensi di quanto previsto dall'art. 24.

2. Per quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e), g) e h), il Consiglio di Bacino "Polesine" provvede a modificare il Piano d'Ambito e quindi la Tariffa con effetti a partire dal verificarsi dell'evento o degli eventi che hanno causato l'alterazione di una o più variabili in esso contenute.

3. Qualora la variazione dei Ricavi di cui al presente comma dipenda da uno scostamento dei volumi erogati rispetto a quelli programmati il Consiglio di Bacino, oltre a dare attuazione a quanto previsto al precedente paragrafo del presente comma, modifica il Piano d'Ambito adeguando la previsione dei volumi erogati e quindi lo sviluppo futuro del livello della Tariffa.

4. Per quanto previsto alla lettera g) del presente articolo, qualora l'esame della Relazione Annuale sugli Investimenti evidenzi significativi scostamenti, il Consiglio di Bacino può rivedere la Tariffa al fine di recuperare, entro l'anno di avvio della procedura, ammortamenti del capitale e costo del debito relativi alle somme non investite e previste dal Piano di Ambito. Qualora si prospettino significativi scostamenti, il Consiglio di Bacino, oltre a dare attuazione a quanto previsto al presente comma, può in qualsiasi momento intervenire per modificare il Piano di Ambito rideterminando i livelli di spesa e gli Standard Tecnici.

Art. 23 Disposizioni comuni alla Revisione Ordinaria e Straordinaria

1. La revisione Ordinaria e Straordinaria è svolta dal Consiglio di Bacino "Polesine" applicando quanto previsto negli articoli precedenti. Il documento di revisione, nonché i relativi fogli elettronici di calcolo, devono essere inviati al Gestore almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della loro approvazione da parte del Consiglio di Bacino "Polesine" affinché il Gestore possa far pervenire le proprie osservazioni. Trascorso tale termine la proposta di Revisione, Ordinaria o Straordinaria, si intende accettata.

2. In tutti i casi di Revisione ai sensi della Convenzione, il Gestore e il Consiglio di Bacino ne informano preventivamente gli Enti Finanziatori, onde consentire agli stessi:

i) di verificare che, ad esito della Revisione proposta, sia assicurato il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario e/o

(ii) di verificare se sia opportuno procedere, su istanza ed in consultazione con questi, ad una revisione del Piano Economico Finanziario.

3. In tutti i casi di Revisione, il Consiglio di Bacino garantisce al Gestore il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario salvo nei casi in cui rilevi un'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario dovuta a colpa o dolo del Gestore.

Art. 24 Varianti al POI Preventivo e al Programma degli Inter-

venti

1. *Le varianti di cui al presente articolo sono costituite da variazioni al Programma degli Interventi e al POI Preventivo oppure, in alternativa, al POI Preventivo Preliminare, che causino la modifica degli interventi previsti in ciascun obiettivo senza implicare la variazione della Tariffa. Qualora la modifica causi invece la variazione della Tariffa, si procede alla Revisione Straordinaria secondo quanto previsto all'art. 22 della Convenzione.*

2. *Le varianti al Programma degli Interventi di cui al comma 1 devono essere approvate dal Consiglio di Bacino "Polesine".*

3. *Nel caso particolare in cui la proposta di variante provenga dal Gestore e derivi da motivi legati a mutamenti normativi e/o urgenze indifferibili, lo stesso deve comunicare la proposta al Consiglio di Bacino "Polesine" e, decorsi quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione, con data certa in forma scritta, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Consiglio di Bacino, la proposta si considera approvata.*

4. *In caso di mancato accordo sulla necessità di effettuare una variante o sui criteri per realizzarla, il Consiglio di Bacino "Polesine" decide in merito alla stessa, garantendo al Gestore il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario e sollevando lo stesso dalle responsabilità connesse a tale decisione.*

Art. 25 Gratuità della concessione e costo di funzionamento del Consiglio di Bacino "Polesine"

1. *Ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, le infrastrutture idriche degli Enti Locali sono affidate al Gestore in concessione di uso gratuita, per tutta la durata della concessione.*

2. *Il costo di funzionamento del Consiglio di Bacino "Polesine" è posto a carico della tariffa ai sensi dell'art. 154 comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.P.R. 116/11 nonché ai sensi dell'art. 28 – allegato A delibera AEEGSI 643/2013.*

Art. 26 Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario

1. *Le parti convengono che i termini e le condizioni di cui alla Convenzione e allegati (alle delibere succitate) assicurano l'Equilibrio Economico Finanziario del soggetto Gestore per l'intera durata dell'affidamento, ai sensi dell'art.149 del D. Lgs. n. 152/06.*

2. *Le parti convengono che, qualora durante il periodo di affidamento si verifichi un'alterazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario non causata da colpa o dolo del Gestore, quest'ultimo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, avanza in forma scritta al Consiglio di Bacino "Polesine" richiesta motivata di riequilibrio presentando adeguata documentazione. Al fine di ristabilire e/o mantenere l'Equilibrio Economico Finanziario, il Consiglio di Bacino "Polesine", valutata e accertata l'esclusione di responsabilità da parte del Gestore ovvero la mancata distribuzione ai soci degli utili derivanti dall'attività relativa al Servizio, provvede senza indugio ed in ogni caso entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione della richiesta di cui al presente comma, a:*

i. rivedere il Piano d'Ambito, il Programma degli interventi, il POI e gli atti che lo compongono;

ii. rivedere il Piano Economico Finanziario e adottare (anche su indicazione degli Enti Finanziatori) gli altri strumenti che si rendessero necessari o

comunque opportuni.

Le parti possono comunque adottare di comune accordo ogni altra ulteriore ed eventuale misura di riequilibrio ritenuta opportuna.

3. Nel caso in cui non sia raggiunta una comune intesa sulla valutazione al precedente comma 2 entro il termine ivi previsto, il Consiglio di Bacino "Polesine" nomina non oltre 15 (quindici) giorni dal termine suddetto, un consulente terzo affinché predisponga, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla nomina, una proposta per il raggiungimento di siffatta intesa.

La proposta del consulente terzo contribuisce al raggiungimento dell'intesa tra le parti ma non assume carattere vincolante per il Consiglio di Bacino "Polesine" che si esprime dopo l'esame della proposta del consulente terzo e le posizioni delle parti in contraddittorio.

4. Ove le parti non raggiungano un accordo circa la necessità di procedere a un riequilibrio economico finanziario e/o le eventuali misure di riequilibrio da adottare a tal fine, consultati anche gli Enti Finanziatori e decorsi ulteriori 12 (dodici) mesi dalla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni previsti per formulare la proposta da parte del consulente, il Gestore ha facoltà di recedere dalla Convenzione.

Capo IV: Controllo

Art. 27 Poteri di controllo e sostitutivi del Consiglio di Bacino "Polesine".

1. Il Gestore presta ogni collaborazione per consentire al Consiglio di Bacino "Polesine" lo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo attribuite dalla normativa vigente, anche in concorso con gli organi della Regione, del Ministero competente e dell'AEEGSI che le esercitano sulla scorta dei dati trasmessi dal Consiglio di Bacino e dal Gestore.

2. Il Consiglio di Bacino "Polesine" controlla, in particolare, il Servizio e l'attività del Gestore al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della Tariffa a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario del Gestore;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei Livelli del Servizio previsti dal Piano d'Ambito;
- c) valutare l'andamento economico-finanziario del Servizio;
- d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito.

3. Per la realizzazione di quanto sopra, il Consiglio di Bacino "Polesine" ha definito nel Disciplinare Tecnico, ai sensi dei successivi Art. 29 e Art. 31 della Convenzione, le procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche che il Gestore accetta integralmente con la sottoscrizione della Convenzione.

4. In caso di inadempienza del Gestore agli obblighi che derivano dalla Legge o dalla Convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi del Servizio, il Consiglio di Bacino "Polesine", consultati gli Enti Finanziatori, interviene ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006.

Art. 28 Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo del Servizio, il Gestore osserva le disposizioni del Metodo tariffario idrico e, ad integrazione, della Convenzione e dei suoi Allegati (allegati alle delibera succitate).

2. Il Gestore sottopone a certificazione il proprio bilancio di esercizio da

parte di società abilitata, da individuarsi a mezzo di gara ad evidenza pubblica.

3. Per permettere l'applicazione del Metodo tariffario idrico, il Gestore redige il conto economico per ciascun anno del Servizio separatamente da ogni altra attività, anche dello stesso genere.

4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata come previsto dal Codice Civile.

5. Previa pianificazione preventiva tra il Consiglio di Bacino "Polesine" ed il Gestore, anche con riguardo alla copertura dei relativi costi su un idoneo sistema di controllo, il Gestore sottopone a certificazione tecnica, da parte di professionisti di gradimento dell'Ente, la propria attività svolta su ciascun Periodo Regolatorio. La certificazione riguarda, in particolare, la veridicità dei dati trasmessi al Consiglio di Bacino, la congruità dei prezzi e accerta che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei Costi Operativi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi/benefici.

6. Tutte le certificazioni suddette attestano in particolare che i dati comunicati al Consiglio di Bacino "Polesine" siano conformi alle procedure definite in accordo con il Gestore previste dalla Convenzione e dalle Linee guida costi e ricavi inclusi nel Servizio.

7. Previo preavviso scritto entro 15 (quindici) giorni, il Gestore consente l'effettuazione da parte del Consiglio di Bacino "Polesine" di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che lo stesso ritenga ragionevolmente opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti il Servizio, anche in fase di costruzione. Nella richiesta di accesso sono indicati il personale responsabile del lavoro, i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché le ragioni della verifica.

8. Il Gestore collabora in ogni caso per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino "Polesine" ha facoltà di disporre durante tutto il periodo dell'affidamento, ai sensi del punto i) del comma 2 dell'art. 151 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, garantendo comunque l'Equilibrio Economico Finanziario qualora tali sistemi di controllo integrativi comportino costi aggiuntivi.

9. Il Gestore predispone un sistema tecnico adeguato per controllare il corretto svolgimento del Servizio, secondo quanto stabilito al punto h) del comma 2 dell'art. 151 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. In particolare, per le acque potabili, il Gestore si impegna a informare periodicamente gli utenti, attraverso i canali di comunicazione ritenuti più opportuni, della qualità dell'acqua erogata.

10. Il Gestore individua, al suo interno, l'ufficio preposto alla trasmissione sistematica del flusso informativo nei tempi e nei modi previsti al Capo IV della Convenzione.

Art. 29 Obblighi di comunicazione

1. Il Gestore adempie a tutti gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

2. Il Gestore trasmette e aggiorna nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 9 il Database Infrastrutture e il Database Libro Cespiti. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità prevista dalla

Convenzione.

3. Il Gestore predispone il POI Preventivo Preliminare nei tempi e nei modi previsti all'Art. 14 e al Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'Art. 50.

4. Il Gestore sottopone a certificazione i dati del Servizio di cui al comma 1 dell'art. 31. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'art. 50.

5. Il Gestore predispone la Relazione Annuale sugli Investimenti e il POI Consuntivo nei tempi e nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico dal quale risultino il consuntivo delle spese sostenute per ogni intervento e per ciascun obiettivo, gli Standard Tecnici conseguiti e le spese complessive sostenute. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'Art. 50.

7. Il Gestore provvede alla ricognizione dei costi di costruzione delle opere del Servizio realizzate mediante lavori affidati in appalto e/o effettuati in economia e a trasmettere al Consiglio di Bacino "Polesine" i dati di cui al Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'art. 50.

8. Il Gestore comunica al Consiglio di Bacino "Polesine" i dati economici, patrimoniali e finanziari, nei tempi e secondo le modalità del Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'Art. 50.

9. Il Gestore compila e trasmette al Consiglio di Bacino "Polesine" la tabella degli standard della Carta della Qualità del Servizio, nei tempi e secondo le modalità del Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'Art. 50.

10. Il Gestore prende atto che tra gli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino "Polesine" di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo adotta ai sensi della Convenzione. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all' Art. 50.

11. Il Gestore prende atto che tra gli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino "Polesine" di tutti i contributi tecnici dalla stessa richiesti, nei tempi e secondo le modalità del Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'Art. 50.

12. Il Gestore prende atto che tra gli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino "Polesine" del resoconto sugli standard di qualità previsti dalla Carta della Qualità del Servizio, nei tempi e secondo le modalità del Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'Art. 50.

13. Il Gestore prende atto che tra gli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino "Polesine" del report sull'applicazione della tariffa industriale alle utenze autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, nei tempi e secondo le modalità del Disciplinare Tecnico. In caso di mancata o parziale ottemperanza, si applica la penalità di cui all'Art. 50.

14. Gli obblighi di comunicazione relativi agli standard organizzativi e tecnici decorrono dall'1 (uno) gennaio 2015 (duemilaquindici).

In particolare:

** nel caso di modifica degli standard organizzativi e/o tecnici, per il primo anno successivo alla modifica stessa,*

** nel caso di revisione del perimetro del servizio, limitatamente ai territori interessati, per il primo anno di gestione,*

non trovano applicazione le penalità previste dalla Convenzione.

Art. 30 Modalità di relazione con gli Enti Locali

1. Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere e degli impianti e dei servizi inerenti al Servizio previsti nel Piano d'Ambito, è rilasciato al Gestore o comunque effettuato sollecitamente dal Consiglio di Bacino "Polesine" competente e, comunque, nei tempi e secondo le modalità necessarie al regolare svolgimento del Servizio e degli interventi del Piano d'Ambito.

2. Le concessioni di derivazione d'acqua sono intestate al Consiglio di Bacino "Polesine", mentre gli espropri e gli altri atti relativi ai diritti reali su beni di terzi sono intestati ai Comuni competenti per territorio. Tutte le spese per l'ottenimento di quanto sopra sono a carico del Gestore e trovano integrale copertura tariffaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario del Gestore. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione si provvederà ad adempiere a quanto sopra riportato.

3. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le procedure di rilascio di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di Bacino "Polesine", per quanto di propria competenza, supporta il Gestore nei rapporti con gli enti competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli enti e/o uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari.

4. In ottemperanza alla normativa introdotta con la L.n.164/2014 di conversione del D.L. n.133/2014, il Consiglio di Bacino "Polesine" è considerato autorità espropriante con possibilità di delega, su singolo atto da definirsi volta per volta, al Soggetto Gestore del SII. Il procedimento sarà normato con specifico regolamento che sarà adottato entro mesi 12 (dodici) dalla stipula della presente Convenzione.

Art. 31 Comunicazione dati sul Servizio

1. Il Gestore comunica al Consiglio di Bacino "Polesine" i dati e le informazioni al presente articolo e agli Art. 28 e Art. 29.

Tali dati riguardano:

a. Gli standard Organizzativi;

b. I Dati economico-finanziari relativi al Servizio;

c. La Relazione Annuale sugli Investimenti con indicazione dei tempi di realizzazione, gli eventuali scostamenti e le relative motivazioni;

d. Il POI Consuntivo secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico con indicazione degli Standard Tecnici raggiunti in attuazione del POI Preventivo o Preliminare e le spese sostenute per ciascun obiettivo e complessivamente.

2. Il Gestore prende atto che i tempi per la comunicazione dei suddetti dati sono specificati nel Disciplinare Tecnico, per ciascuna tipologia di dati.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che:

a. la definizione delle procedure di comunicazione degli Standard Organizzativi e delle modalità di controllo del raggiungimento dei medesimi,

b. la definizione delle procedure di comunicazione dei dati gestionali ed e-

conomici nonché l'individuazione di ulteriori dati significativi,
c. la determinazione dei criteri per l'applicazione delle penalità per mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione, fermo restando l'importo massimo della penalità stabilita per ogni inottemperanza all'art. 50, sono concordate con il Gestore. Resta inteso che gli obblighi di comunicazione riguardanti gli Standard Organizzativi di cui al Disciplinare Tecnico iniziano a decorrere dal secondo anno di gestione.

4. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a proprio carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino "Polesine" di tutti i piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della Convenzione. In particolare il Gestore trasmette al Consiglio di Bacino "Polesine" la Carta della Qualità del Servizio, il Regolamento del Servizio, il POI Preventivo Preliminare e il POI Consuntivo, il Manuale della Sicurezza, il Manuale della Qualità, il Piano di Emergenza, il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite, il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio e il Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie.

Art. 32 Carta della Qualità del Servizio

1. Il Gestore persegue la tutela dell'Utente attraverso i criteri della Carta della Qualità del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità e gli standard minimi di continuità e regolarità del Servizio.

2. Il Gestore, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, predisponde la Carta della Qualità del Servizio sulla base delle relative linee guida nazionali, sottoponendola alla approvazione del Consiglio di Bacino "Polesine". La Carta della Qualità del Servizio entra in vigore dalla data indicata nell'atto di approvazione da parte del Consiglio di Bacino "Polesine". In caso di mancata predisposizione della Carta della Qualità del Servizio entro il termine di 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione si applicano le penalità previste dalla Convenzione.

3. I successivi aggiornamenti vengono trasmessi dal Gestore al Consiglio di Bacino "Polesine" che, previa verifica e concertazione con i soggetti interessati, provvede poi alla approvazione degli atti definitivi.

4. Il Gestore, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, attua ogni altra misura di tutela attiva dei diritti dell'Utente e di sostegno alle Utenze Deboli disposta dal Consiglio di Bacino "Polesine", il quale comunque garantisce al Gestore l'ammontare dei ricavi previsti.

Art. 33 Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative del Consiglio di Bacino "Polesine"

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine" riconosce al Gestore autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del Servizio e di quanto oggetto della Convenzione. L'autonomia si realizza anche nella assunzione di potestà regolamentare in ordine alla organizzazione generale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui all'art. 34 (Regolamento del Servizio), nell'adozione di norme e prescrizioni riguardanti l'accettabilità e il controllo dei reflui di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e in ogni altra materia connessa alla migliore organizzazione del Servizio e alla tutela attiva dell'Utente nel quadro di specifiche linee guida e norme regolamentari approvate dal Consiglio di Bacino "Polesine".

2. Tutti gli atti regolamentari predisposti dal Gestore, unitamente ad ogni loro parziale modifica ritenuta necessaria nell'arco di tempo oggetto della Convenzione, prima di essere definitivamente adottati, sono sottoposti al-

l'approvazione del Consiglio di Bacino "Polesine".

3. Il Gestore osserva le linee guida e le norme regolamentari del Consiglio di Bacino "Polesine" e assume gli adempimenti conseguenti. In caso di adempimenti che alterano l'equilibrio Economico e Finanziario del Gestore, il Consiglio di Bacino "Polesine" interviene ai sensi dell'art. 26.

Art. 34 - Regolamento del Servizio

1. Il Gestore, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, predisporre una revisione organica del Regolamento del Servizio esistente sulla base delle relative linee guida nazionali e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Bacino "Polesine". Il Regolamento del Servizio entra in vigore dalla data indicata nell'atto di approvazione. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del Servizio nel termine di 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione si applicano le penalità di cui all'art. 50 della Convenzione, salvo quanto previsto all'art. 51.

2. I successivi aggiornamenti vengono trasmessi dal Gestore al Consiglio di Bacino "Polesine" che, previa verifica e concertazione con i soggetti interessati, provvede poi alla approvazione degli atti definitivi.

Art. 35 Manuale della Sicurezza

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale della Sicurezza entro il suddetto termine si applica la penalità di cui all'art. 50 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51.

Art. 36 Sistema della qualità e relativo Manuale

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore adotta il sistema di qualità sulla base del Manuale della Qualità. In caso di mancata adozione del sistema di qualità entro il suddetto termine si applica la penalità di cui all'art. 50 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51.

Art. 37 Piano di Emergenza

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore predisporre e adotta il Piano di Emergenza e lo sottopone ad approvazione del Consiglio di Bacino "Polesine" e degli enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata adozione del Piano di Emergenza entro il suddetto termine si applica la penalità di cui all'art. 50 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto all'art. 51.

Art. 38 Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica

1. Entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore predisporre il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche in conformità con le linee guida indicate all'allegato 6 del D.P.C.M. 4 marzo 1996 successive modifiche e integrazioni e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Bacino "Polesine", che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (Comuni, Province, Regione). Il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti. In caso di mancata predisposizione del Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche si applica la penalità di

cui all'art. 50 della Convenzione, fatto salvo quanto all'art. 51.

2. Il Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica, per ciascun sistema o sottosistema acquedottistico, individua:

a. ai sensi del 6.3.2 dell'Allegato 6 del D.P.C.M. 4 marzo 1996, valori di soglia non inferiori a 100 (cento) litri per abitante per giorno e valori di crisi non inferiori a 70 (settanta) litri per abitante per giorno di dotazione effettiva all'utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in particolari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamento alle dotazioni del Piano di Ambito;

b. le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile o realizzabile in tempi congrui per l'utilizzo delle risorse stesse;

c. le misure di prevenzione.

3. Nell'individuazione delle fonti alternative di cui al punto b) del comma 2, il Gestore:

a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;

b) individua i tipi di trattamento per la loro potabilizzazione;

c) individua l'accessibilità alle risorse;

d) quantifica i costi unitari di erogazione.

4. Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c) del comma 2, il Gestore, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile o realizzabile in tempi congrui per l'utilizzo delle risorse stesse, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o da enti comunque coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi tempestivamente presso i competenti enti per le determinazioni di merito.

5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore è tenuto ad attivare, senza indugio, le procedure del Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica, dandone comunicazione al Consiglio di Bacino "Polesine", ai Sindaci ed alle ASL del territorio interessato, nonché alla regione Veneto, indicando:

a. le cause del rischio di deficienza idrica;

b. l'estensione del territorio e della popolazione interessata;

c. le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;

d. la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.

6. Alla cessazione del rischio di deficienza idrica il Gestore comunica ai soggetti indicati al presente articolo il ripristino delle condizioni di normalità.

Art. 39 Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore si dota di un Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite idriche e fognarie e lo sottopone alla preventiva approvazione del Consiglio di Bacino "Polesine". In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità di cui all'art. 50 della Convenzione.

Art. 40 Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore adotta il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio e lo sottopone alla preventiva approvazione del Consiglio di Bacino "Polesine". In caso di mancata o parziale ottemperanza a tale obbligo si applica la penalità di cui all'art. 50 della Convenzione.

Capo V: Regime fiscale

Art. 41 Imposte, tasse, canoni

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione e/o dal/dai Comune/Comuni dell'Ambito, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e sue successive integrazioni e modificazioni.

2. Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione, nessuna eccettuata od esclusa.

3. Tutti gli oneri di cui al presente articolo trovano integrale copertura tariffaria a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario del Gestore.

Capo VI: Esecuzione e termine della Convenzione

Art. 42 Divieto di sub-concessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il Servizio sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima ai sensi dell'Art. 51 che segue, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte del Consiglio di Bacino "Polesine" della garanzia prestata dal Gestore ai sensi della presente Convenzione.

Art. 43 Continuità del Servizio dopo la scadenza

1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, il Consiglio di Bacino "Polesine" ha facoltà di prorogare di 1 (un) anno il termine della Convenzione dopo la scadenza naturale oppure anticipata, con un preavviso di almeno 120 (centoventi) giorni e senza alcuna pretesa di riconoscimento di indennità aggiuntive da parte del Gestore, il quale garantisce per il predetto periodo la sola Gestione Ordinaria del Servizio.

2. Con l'accordo del Gestore tale periodo può essere ulteriormente prorogato di 1 (un) altro anno.

3. Nel periodo di proroga del Servizio di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il Gestore continua la gestione del Servizio percependo la Tariffa, applicata nell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione rivalutata secondo quanto previsto all'articolo 19 della Convenzione. Il Gestore non può peggiorare i Livelli del Servizio e non ha l'obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento se non quelli strettamente necessari a mantenere gli Standard Organizzativi dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione, purché il livello di investimenti per l'effettuazione degli stessi non superi quello dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata dalla Convenzione.

Art. 44 Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione così come in caso di riscatto, recesso, revoca o annullamento, tutte le opere e attrezzature inizialmente affidate al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese del Consiglio di Bacino "Polesine", dagli Enti Locali o da terzi e parimenti affidate in concessione al Gestore sono restituite al Consiglio di Bacino "Polesine" o al soggetto da questo indicato in condizione di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento derivante dall'uso, ai sensi dell'art. 151 comma 2 lett. m) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Le opere sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria seguono la disciplina del comma 2 del presente articolo. Resta inteso che su tali opere il Gestore potrà utilizzare l'ammortamento finanziario sui relativi investimenti.

2. Il Gestore consegna al Gestore Subentrante tutti i beni da esso realizzati, in corso di realizzazione o comunque da esso finanziati, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento derivante dall'uso, ai sensi dell'art. 151 comma 2 lett. m) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Piano d'Ambito.

La determinazione dell'indennità è effettuata alla Data di Calcolo dell'indennità, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 delle Deliberazione AE-EGSI 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/idr, sommando le seguenti voci:

i. il valore dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati e facenti parte integrante del Servizio, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, così come risultanti dal Database Libro Cespiti e dalle scritture contabili del Gestore ovvero, nel caso in cui tali beni non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Gestore, ivi compresi gli anticipi corrisposti ai fornitori di immobilizzazioni materiali e immateriali;

ii. le eventuali penali ed ogni altro costo od onere che il Gestore abbia sostenuto e sia tenuto a sostenere nei confronti di qualsiasi terzo in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri finanziari connessi e/o a qualsiasi titolo derivanti dai finanziamenti contratti con gli Enti Finanziatori e/o le Banche Commerciali. Resta inteso che il Gestore non ha diritto ad ottenere le penali di cui al presente punto nella fattispecie di risoluzione a lui imputabile.

2. Al valore così ottenuto sono sottratti, ove già non sottratti in sede di iscrizione, gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

3. I valori dei beni realizzati al precedente comma 1 sono valutati sulla base dell'aggiornamento più recente del Database Libro Cespiti del Gestore fermo restando la necessità di effettuare il conguaglio dopo l'avvenuta chiusura dei libri contabili del Gestore, sia stata corrisposta integralmente l'indennità e sia quindi subentrato nel Servizio il Gestore Subentrante.

4. Il conguaglio di cui al comma 2 che precede può comprendere:

* una componente negativa volta a recuperare gli eventuali ammortamenti che il Gestore non aveva titolo a riscuotere in Tariffa perché già inclusi nel valore dell'indennità alla sua Data di Calcolo;

* una componente positiva volta a riscattare l'eventuale valore residuo delle opere realizzate successivamente alla valutazione di cui al comma 2 che precede;

* una componente negativa volta a recuperare le eventuali penalità contrattuali, fermo restando il limite di cui all'Art. 50, comma 13, per l'impossibilità di recuperarla prima della scadenza, naturale o anticipata, della Convenzione.

5. In caso di scadenza, risoluzione, riscatto, recesso, revoca e/o annullamento della Convenzione, il Gestore continua, comunque, la Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione e integrale pagamento dell'indennità da parte del Gestore Subentrante.

6. Il Gestore Subentrante provvede al pagamento al Gestore dell'indennità di cui al presente articolo, al momento del trasferimento dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione e/o comunque finanziati dal Gestore, fermo restando che la Convenzione resta in vigore fino all'avvenuto integrale pagamento, da parte del Gestore Subentrante, dell'indennità dovuta al Gestore. Qualora la selezione del Gestore Subentrante avvenga secondo le forme

dell'evidenza pubblica, il Consiglio di Bacino "Polesine" bandisce, a tal fine, una gara per l'affidamento del Servizio, almeno un anno prima della scadenza della Convenzione, oppure prontamente in caso di risoluzione o di recesso.

7. Fino all'individuazione del Gestore Subentrante, all'avvenuta sostituzione del Gestore e al contestuale pagamento dell'indennità, il Consiglio di Bacino "Polesine" garantisce l'Equilibrio Economico e Finanziario al Gestore il quale è, a sua volta, tenuto a continuare nella Gestione Ordinaria del Servizio.

8. Alla chiusura dei libri contabili del Gestore, si calcola il conguaglio di cui al presente articolo. In caso di conguaglio a favore del Gestore, il Gestore Subentrante corrisponde quanto dovuto entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del procedimento di calcolo. In caso di ritardato pagamento del conguaglio da parte del Gestore Subentrante, il Consiglio di Bacino "Polesine" si riserva il diritto di prelevare le somme dovute dalla fideiussione che il Gestore Subentrante ha consegnato in sede di gara o comunque in sede di affidamento del Servizio. A tal fine, il Consiglio di Bacino prevede, nel bando di gara o comunque in sede di affidamento del Servizio, l'obbligo del Gestore Subentrante di prestare fideiussione per un importo adeguato e concordato con il Gestore. In caso di conguaglio a favore, invece, del Gestore Subentrante, il Gestore si impegna a corrispondere quanto percepito in eccesso entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del procedimento. Il Consiglio di Bacino, a garanzia del Gestore Subentrante, si riserva il diritto di trattenere la fideiussione fino alla conclusione del procedimento di pagamento del riscatto dei beni.

9. Il Consiglio di Bacino "Polesine" compie tutto quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente articolo, e tra l'altro, prevede espressamente nell'eventuale bando di gara ovvero nella delibera per l'affidamento del Servizio, successivamente alla scadenza della Convenzione, l'obbligo del Gestore Subentrante ad adempiere a quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5, pena la revoca dell'aggiudicazione ovvero dell'affidamento.

10. Si intende richiamato integralmente quanto previsto dal DPCM 30 maggio 2019 con riferimento alla definizione del valore di rimborso al gestore uscente e correlate garanzie.

Art. 45 Riscatto del Servizio

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine" può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della Convenzione, ai sensi e nel rispetto dei termini di cui all'art. 24 R.D. n. 2578 del 15 ottobre 1925.

2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali allo svolgimento del Servizio.

3. In tal caso al Gestore è riconosciuta l'indennità, come determinata ai sensi del precedente art. 44. Inoltre, è riconosciuta al Gestore, a ristoro del mancato profitto, un'indennità aggiuntiva calcolata ai sensi della lettera c) dell'art. 24 R.D. 2578 del 15 ottobre 1925. L'efficacia del riscatto di cui al presente articolo è soggetta al previo pagamento al Gestore delle indennità di cui al presente comma.

Art. 46 Recesso per causa di Forza Maggiore

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine" e/o il Gestore possono recedere unilate-

ralmente dalla Convenzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 (novanta) giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore con durata continuativa superiore a 12 (dodici) mesi o che precluda comunque inequivocabilmente l'affidamento del Servizio. In caso di recesso ai sensi del presente articolo, trovano applicazione mutatis mutandis le disposizioni all'art. 44.

2. In ogni caso di recesso, il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.

Art 47 Revoca per motivi di pubblico interesse o intervenuti mutamenti normativi

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 51, il Consiglio di Bacino "Polesine" può revocare l'affidamento del Servizio e la Convenzione per motivi di pubblico interesse, o per causa di intervenuti mutamenti normativi. In tale evenienza il Consiglio di Bacino "Polesine" ne dà tempestiva comunicazione scritta al Gestore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e, per conoscenza, agli Enti Finanziatori e/o alle Banche Commerciali.

2. In caso di revoca per motivi di pubblico interesse o intervenuti mutamenti normativi, il Consiglio di Bacino "Polesine" avvia le procedure di cui all'art. 44 per effettuare un nuovo affidamento e, comunque, il Gestore ha diritto al pagamento dell'indennità determinata sempre ai sensi dell'art. 44, fermo restando che la Convenzione rimane in vigore a tutti gli effetti fino ad avvenuta sostituzione e a integrale pagamento dell'indennità da parte del Gestore Subentrante.

3. In ogni caso di revoca, il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.

Art. 48 – Annullamento giudiziale

1. Nel caso di affidamento del Servizio annullato a seguito di decisione definitiva del Giudice amministrativo, il Gestore ha diritto al pagamento dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 44, ferma restando la vigenza della Convenzione fino all'avvenuto integrale pagamento dell'indennità da parte del Gestore Subentrante.

2. In ogni caso di annullamento giudiziale, il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.

Capo VII: Garanzie, Sanzioni e Contenzioso

Art. 49 Cauzione e sanzioni pecuniarie

1. Si dà atto che il Gestore ha prestato idonea garanzia fideiussoria a sensi dell'interpretazione offerta dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche con parere 8427/2011, ovvero nella misura pari al 20% (venti per cento) degli investimenti previsti nel Piano d'Ambito per il primo quinquennio di gestione, secondo le modalità e le condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, sotto forma di fideiussione assicurativa con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'art. 1944 c.c., e precisamente con polizza n. 2091757 contratta da Polesine Acque Spa con la "Compagnoe Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A." - Rappresentanza Generale per l'Italia, sottoscritta a Padova il 20 luglio 2015 in favore del Consiglio di Bacino "Polesine" quale beneficiario della stessa.

2. La durata della garanzia si conviene in 1 (un) anno, rinnovabile, con un periodo di osservazione di mesi 2 (due), prevedendo che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale per il periodo suddetto.

3. Il Gestore reintegra, se del caso, una volta all'anno la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio di Bacino "Polesine", pena la risoluzione della Convenzione dopo 3 (tre) mesi di messa in mora senza esito.

4. Il Gestore si impegna entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione a prestare ogni ulteriore garanzia assicurativa tale da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati al Consiglio di Bacino "Polesine" e a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali.

5. Il Consiglio di Bacino "Polesine" ha facoltà di aggiornare l'importo della cauzione fino al 5% (cinque per cento) del fatturato risultante dal bilancio del Gestore relativo all'anno precedente l'aggiornamento, qualora l'importo della cauzione scenda al di sotto dell'1% (uno per cento) del fatturato.

6. La cauzione di cui al comma 1 del presente articolo è a garanzia del pagamento da parte del Gestore dell'eventuale conguaglio di cui all'articolo 44 a favore del Gestore Subentrante.

7. Quanto premesso sarà ritenuto valido e vincolante per le parti sino alle diverse disposizioni in merito eventualmente emanate da parte dell'Autorità competente in materia di Servizio Idrico, impegnandosi il Gestore ad adeguare l'ammontare della garanzia prestata entro mesi 3 (tre) dalla richiesta da parte del Consiglio di Bacino.

Art. 50 Penalità

1. Il Consiglio di Bacino "Polesine" verifica annualmente il rispetto degli standard organizzativi e degli obblighi di comunicazione a seguito della documentazione trasmessa dal Gestore e, in caso di mancato o parziale rispetto, quantifica sempre annualmente l'importo delle penalità da applicare successivamente in sede di Revisione Ordinaria.

2. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Standard Tecnici e/o degli Standard Organizzativi, al Gestore sono applicate le penalità di cui al presente articolo e al Disciplinare Tecnico. Il Consiglio di Bacino "Polesine" si riserva il diritto di rivalersi sul Gestore per il risarcimento di danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione.

3. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Standard Tecnici previsti dal Disciplinare Tecnico, il Consiglio di Bacino "Polesine" proporzionalmente al risultato raggiunto su ogni obiettivo, applica la penalità dell'1% (uno per cento) alla relativa spesa indicata nel POI preventivo.

4. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli Standard Organizzativi:

a. Il Consiglio di Bacino "Polesine" applica le penalità previste nel Disciplinare Tecnico, a causa del superamento degli indicatori numerici, standard e date di riferimento ivi previste;

b. Il Gestore effettua indennizzi automatici all'Utente, come previsto dalla Carta della Qualità del Servizio (allegato n. 3 alla delibera 11 del 24 aprile 2014 succitata).

5. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dai precedenti artt. 27, 28, 29, 30 della Con-

venzione, il Consiglio di Bacino "Polesine" applica, per ciascuna inottemperanza, le penalità previste nel Disciplinare Tecnico (Parte V), di importo fino a un massimo del 2% (due per cento) dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito per l'anno in corso, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51 della Convenzione.

6. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi dei precedenti artt. 35, 36 e 37 della Convenzione secondo le scadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51 della Convenzione, si applicano le seguenti penalità:

1. Una penalità di importo fino all'1% (uno per cento) dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;

2. Una penalità di importo fino allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del sistema di qualità di cui all'art. 36.

7. In caso di mancata o parziale redazione del Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti e dell'aggiornamento della Ricognizione nei termini di cui all'Art. 9 e Art. 29 e in caso di mancata predisposizione del Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie, si applica, per ognuno, la penalità fino all'1% (uno per cento) dei ricavi garantiti previsti per ogni anno di ritardo, salvo quanto previsto all'art. 51 della Convenzione.

8. In caso di mancata predisposizione nei termini previsti del Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica, mancata adozione nei termini previsti del Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite e del Piano di Gestione delle Interruzioni al Servizio, si applica una penalità fino a un massimo dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione dei piani di cui ai medesimi articoli.

9. In caso di mancata o parziale predisposizione della Carta della Qualità del Servizio o di mancata o parziale adozione della medesima nei termini previsti dalla Convenzione, il Consiglio di Bacino "Polesine" applica una penalità compresa tra l'1% (uno per cento) e il 2% (due per cento) dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, salvo quanto previsto all'art. 51 della Convenzione.

10. In caso di mancata o parziale predisposizione o adozione del Regolamento del Servizio nei termini previsti dalla Convenzione, il Consiglio di Bacino "Polesine" applica una penalità compresa tra l'1% (uno per cento) e il 2% (due per cento), dei ricavi garantiti previsti dal Piano d'Ambito, salvo quanto previsto all'art. 34 della Convenzione.

11. Fermo restando quanto ai seguenti commi, le penalità previste dal presente articolo, ad esclusione dei Rimborsi, sono applicate in sede di Revisione Ordinaria della Tariffa, secondo quanto disposto all'art. 18.

12. In ogni caso, prima di procedere all'applicazione delle penalità, il Consiglio di Bacino "Polesine" provvede alla contestazione tramite comunicazione scritta con data certa al Gestore dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell'ammontare della penalità da applicare. Il Gestore, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione, tramite comunicazione scritta con data certa, può formulare le proprie deduzioni e difese in merito. Il Consiglio di Bacino "Polesine" non può adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi al-

meno 45 (quarantacinque) giorni dall'invio della contestazione ed in tale provvedimento indica le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.

13. L'ammontare complessivo delle penalità di cui al presente articolo non può nel Periodo Regolatorio essere superiore al sei per cento (6%) del valore medio annuo dei Ricavi Garantiti nel medesimo Periodo Regolatorio. A causa del limite massimo previsto al precedente periodo, le penalità calcolate, ancorché non applicate, non possono superare, complessivamente nel Periodo Regolatorio, il 15% (quindici per cento) del valore medio annuo dei Ricavi Garantiti calcolato sul medesimo Periodo Regolatorio, pena la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 51.

Art. 51 Sanzione risolutoria e recesso

A. Risoluzione della Convenzione per inadempimento del Gestore.

1 Le parti convengono che la Convenzione si risolve di diritto in caso di scioglimento del Gestore ai sensi dell'art. 1353 c.c.

2. È dedotta in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'interruzione generale del servizio di acquedotto o di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi e una popolazione uguale o superiore a 100.000 (centomila) abitanti, imputabile a colpa o dolo del Gestore.

3. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Bacino "Polesine", nei seguenti casi di:

a. Ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;

b. Gravi inadempienze ai disposti della Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto ed in particolare relativamente agli obblighi previsti dalla Convenzione di seguito elencati:

- Database Infrastrutture e Database Libro Cespiti,
- Obbligo di adozione e rispetto della Carta della Qualità del Servizio,
- Obbligo di adozione del Regolamento del Servizio,
- Obbligo di adozione del Manuale della Sicurezza,
- Obbligo di adozione di un Sistema della Qualità,
- Obbligo di adozione del Piano di Emergenza,
- Obbligo di adozione del Piano di Rilevamento delle Utenze fognarie,
- Art. 21 bis Aggiornamenti annuali della Ricognizione,
- Cauzioni e Sanzioni Pecuniarie,

e fatta salva l'applicazione delle penalità previste dalla Convenzione, può risolvere la Convenzione previo invito al Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla scadenza del termine di messa in mora, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

Costituisce motivo di risoluzione anche il superamento del tetto di penalità del periodo regolatorio di cui all'Art. 50.

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte del Consiglio di Bacino "Polesine", e fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 50 della Convenzione, il Consiglio di Bacino "Polesine" invia al Gestore, formale diffida ad adempiere in un termine in ogni caso non inferiore a 45 (quarantacinque) gior-

ni, secondo quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

5. Il Consiglio di Bacino "Polesine" si rivale prioritariamente sulla cauzione di cui all'Art. 49 al fine del recupero dei danni conseguenti alla risoluzione di cui al presente articolo.

B. Risoluzione della Convenzione per inadempimento del Consiglio di Bacino "Polesine"

1. In caso di inadempienza del Consiglio di Bacino "Polesine" agli obblighi della Convenzione, il Gestore ha diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa formale diffida con raccomandata con avviso di ricevimento ad adempiere entro un termine in ogni caso non inferiore a 90 (novanta) giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione si considera risolta di diritto. In tal caso il Gestore restituisce al Gestore Subentrante dalla data di risoluzione le opere e gli impianti esistenti così come i beni realizzati e/o finanziati dal Gestore nel periodo di durata della Convenzione, al Gestore Subentrante, entro 90 (novanta) giorni dalla data di risoluzione, previo pagamento, da parte del Gestore Subentrante, anche a titolo temporaneo o parziale, dell'indennità, fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti ed indiretti.

C. Recesso

1. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione in caso di mancato accordo sul raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Il recesso è efficace decorsi 90 (novanta) giorni dall'invio di detta comunicazione e, comunque, solo all'avvenuto integrale pagamento al Gestore dell'indennità dovutagli ai sensi dell'art. 44.

2. Entro il termine di cui al precedente n.1, la Parte non recedente può prevenire il recesso dell'altra Parte offrendo di modificare le condizioni della Convenzione al fine di ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario. Le parti concordano tuttavia che tra le modifiche della Convenzione al presente comma in nessun caso può rientrare l'estensione del termine di durata della Convenzione.

3. Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che, qualora l'apertura di una procedura concorsuale in capo al Gestore sia motivo di revoca degli affidamenti allo stesso concessi dagli Enti Finanziatori, tale revoca costituisce, per il Consiglio di Bacino "Polesine", giusta causa di recesso dalla Convenzione.

4. In tutti i casi di risoluzione e/o recesso sopra previsti alle lettere A, B e C si applicano le previsioni di cui all'art. 44 che precede, restando inteso che, in tutte le suddette ipotesi, la Convenzione resta in vigore a tutti gli effetti fino all'avvenuto integrale pagamento al Gestore dell'indennità dovutagli ai sensi dell'Art. 44 che precede e che il Gestore continua comunque nella Gestione Ordinaria del Servizio fino ad avvenuta sostituzione da parte del Gestore Subentrante.

Art. 52 – Negoziazione in buona fede

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Consiglio di Bacino "Polesine" e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con la Convenzione stessa, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio. Resta tuttavia inteso che in caso di controversia per un valore superiore ad Euro

500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio sarà limitata alla sola Gestione Ordinaria.

2. In caso di controversia, le parti si impegnano ad avviare in merito un negoziato in buona fede, anche mediante il ricorso al parere o alla mediazione di esperti esterni, che dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di composizione della stessa.

3. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Consiglio di Bacino "Polesine" e il Gestore, in dipendenza della Convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Rovigo.

Art. 53 Elezione di domicilio

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a Rovigo in Via B. Tisi da Garofolo n. 11, ed il Consiglio di Bacino "Polesine" a Rovigo, Viale Porta Adige n. 45, ovvero nella nuova sede ove ciascuno di loro dovesse essersi trasferito, previa comunicazione di detto trasferimento (e cambio di domicilio) con mezzo che dia certezza di ricezione.

Art. 54 Cessione di crediti

1. Le parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della Convenzione.

Art. 55 Enti Finanziatori e/o Banche Commerciali

1. Il Gestore comunica annualmente al Consiglio di Bacino "Polesine", entro il 31 (trentuno) maggio di ciascun anno, l'elenco degli Enti Finanziatori, con specifica indicazione dell'ammontare del finanziamento in linea capitale o delle linee di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

2. Le parti riconoscono che si applicano le disposizioni di cui all'art. 158 (Risoluzione) comma 2 e 160 (Privilegio sui Crediti) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e che quindi, anche con riferimento all'indennità, tutte le somme, ad eccezione dei beni strumentali alla gestione del Servizio, sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle ragioni di credito degli Enti Finanziatori e/o delle Banche Commerciali fino ad integrale estinzione delle stesse.

3. Il Consiglio di Bacino "Polesine" presta fin d'ora il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) agli Enti Finanziatori tutti i crediti o parte degli stessi, vantati a qualsiasi titolo (per corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ristori di qualsiasi natura) maturati e/o maturandi ai sensi, o comunque in relazione, alla Convenzione.

Capo VIII: Disposizioni finali e transitorie

Art. 56 Allegati

Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, come se fossero alla stessa allegati, gli allegati alla delibera 11 del 24 aprile 2014 succitata ed alle altre delibere sopra indicate, tutti ben noti ai comparenti come essi espressamente riconoscono e confermano.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale i seguenti atti: Disciplinare Tecnico (ALLEGATO N. 1 alla delibera 11/2014), comprensivo di:

a) Mappa del Perimetro del Servizio (Parte I);

b) Indirizzi generali e normativa di riferimento (Parte II);

c) Livelli di servizio: obblighi di raggiungimento e penalità (Parte III) che

comprende:

- Sezione I) Standard tecnici: definizioni, metodologie di verifica e calcolo penalizzazioni;

- Sezione II) Standard Organizzativi: definizioni, metodologie di verifica e calcolo delle penalizzazioni.

Piano d'Ambito (ALLEGATO N. 2 alla delibera 11/2014);

Allegati al contratto di utenza (ALLEGATO N. 3 alla delibera 11/2014), comprensivi di:

a) Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Parte I) che comprende:

- Sezione I) Regolamento di acquedotto;

- Sezione II) Regolamento di fognatura e depurazione;

- Allegati al Regolamento;

b) Carta della Qualità del Servizio Idrico Integrato (Parte II) che comprende:

- Sezione I) Aspetti generali;

- Sezione II) Standard di qualità del Servizio Idrico Integrato;

- - - -

Il presente atto è regolato dalla legge italiana.

I contraenti riconoscono di aver ricevuto copia e preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari o sensibili, ed esprimono il loro consenso al predetto trattamento e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunitario n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (cosiddetta *Legge Privacy*).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che è stato scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici su supporto informatico non modificabile e completato con mezzi elettronici da me notaio, prima delle firme digitali dei componenti, attestando io Notaio, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma; il presente atto è stato letto da me notaio, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti stessi, i quali lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono mediante apposizione in mia presenza delle rispettive firme digitali.

Quindi viene sottoscritto e firmato da me Notaio, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge, alle ore 16,30 (sedici e minuti trenta).

Occupava trentaquattro pagine intere e fin qui della pagina trentacinque.

firmato: Ernesto Boniolo

firmato: Piergiorgio Cortelazzo

firmato: notaio Pietro Castellani (L.S.)